SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3778

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2006

Istituzione della Fondazione nazionale Matilde di Canossa

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Intorno alla figura di Matilde di Canossa si svolsero gli importanti eventi storici che videro protagonisti il Papa Gregorio VII e l'Imperatore Enrico IV nell'XI secolo. Sullo sfondo del travagliato rapporto tra il potere della Chiesa e il potere dell'Impero, Matilde di Canossa ebbe un ruolo da protagonista come alleata del Papa e, successivamente, come mediatrice tra il Papa e l'imperatore, ruolo che portò a quello che è diventato un simbolo di sottomissione: l'umiliazione di Canossa nel 1077. L'Imperatore Enrico IV fu ricevuto dal Papa nel castello di Canossa, ne ottenne il perdono, e la stipula di una precaria pace e di una convivenza tra i grandi poteri dell'epoca: quelli che Dante Alighieri raffigurò nella Divina Commedia come «i due soli».

Anche per questo Matilde di Canossa è stata e rimane l'unica donna che ha l'onore della sepoltura nella Basilica di San Pietro in Vaticano e la sua figura storica è al centro dell'eterno problema del rapporto tra potere temporale e potere spirituale e, in definitiva, tra religione e politica.

Nel 1076 Matilde entrò in possesso del vasto dominio familiare comprendente i ducati di Modena, Reggio e Mantova, nonché i territori di Parma, Brescia, Bologna, del veronese e la città di Ferrara: una pericolosa zona «cuscinetto» stretta tra i territori dell'imperatore e quelli della Chiesa e contesa da ambo le parti. Governò questo immenso feudo, con equilibrio e cautela, per quaranta anni, e fondò la sua potenza su una fitta rete strategica costituita da castelli, avamposti e torri isolate, che consentiva uno stretto controllo della rete di comunicazione (strade, valichi, fiumi). Con la grande Contessa queste terre ebbero un ruolo fondamentale nella disputa tra Papato ed Impero. Furono teatro di un confronto drammatico ed emblematico tra religione e politica.

Le terre matildiche si caratterizzano per la presenza di un poderoso sistema fortificato costituito da castelli, garanzia di sicurezza e simbolo visibile di autorità, numerose pievi, che ne rappresentano la dimensione religiosa, e molte case a torre. Si tratta di beni storici ed architettonici simbolo ed eredità di quel periodo e dei personaggi che lo animarono, cerniera geografica ma anche storico e culturale tra l'Italia e l'Europa.

Con la legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna) si è dato riconoscimento a un'area che ha il suo centro nella provincia di Reggio Emilia, ma che si estende anche nel territorio parmense, nel modenese mantovano e nel ferrarese. Per valorizzare il territorio matildico è stata poi fondata il 5 marzo 1994, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge, la Matilde di Canossa S.p.a. L'esperienza non facile ma positiva della società ha dimostrato la necessità e l'utilità di un operatore pubblico e di interesse generale che svolga un ruolo di riferimento unitario per un patrimonio storico ed architettonico, vasto e diversificato, che rischia di non essere valorizzato e interpretato nei suoi significati autentici, se non considerato nel suo insieme.

Al tempo stesso l'esperienza di Matilde di Canossa S.p.a. ha messo in rilievo come questa funzione non possa essere svolta esclusivamente da soggetti quali le società per azioni, in sé naturalmente vocati all'imprenditorialità con scopo di lucro.

Molte importanti azioni di recupero del patrimonio culturale matildico sono state intraprese e portate a termine con i programmi «del giubileo» e altre iniziative di province,

comuni e ministero. A tali iniziative è dovuto, tra l'altro, il salvataggio dal degrado dell'antico convento di Montefalcone.

È mancata però una politica nazionale di organizzazione e gestione di questi beni considerati nel loro insieme. Occorre ricordare che i castelli, le pievi e le torri non furono concepiti, costruiti e vissuti come entità a sé stanti, ma come facenti parte di un sistema organizzato. Esso sarebbe tuttora riconoscibile con una adeguata manutenzione e messa in evidenza di molte strutture collocale sui crinali 'collinari e montani e inopportunamente nascosti da vegetazione sopravvenuta.

Il castello di Canossa, di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali rappresenta il centro di tale sistema, ma altri castelli e sentinelle, pievi e edifici religiosi sono di proprietà di una pluralità di soggetti pubblici e privati e di enti religiosi (provincia di Reggio Emilia e comuni di Canossa, Quattro Castella, Casina, Carpineti, Viano e Baiso, Modena, Parma e Castellarano, Frosinaro, Curia vescovile di Reggio Emilia, Modena, Parma e Mantova).

È necessario ed opportuno che le funzioni di conservazione e di gestione di questo, articolato e variegato patrimonio architettonico, paesistico e culturale siano svolte, in modo unitario, da entità sovracomunali e sovraprovinciali, nonché dal Ministero per i beni e le attività culturali, e da altri soggetti pubblici e privati che perseguano le medesime finalità.

Ciò risponde alla necessità di assicurare la valorizzazione culturale e turistica dei territori, attraverso una gestione unitaria dei beni considerati, vista l'importanza storica di questi ultimi sotto gli aspetti politico e religioso.

Lo strumento più adatto al perseguimento dei suddetti fini è costituito dalla fondazione per lo svolgimento delle attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica.

Per i suddetti motivi il presente disegno di legge prevede l'istituzione della «Fondazione Matilde di Canossa» finalizzata alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione delle terre matildiche, nonché alla promozione di iniziative culturali volte alla conoscenza delle tradizioni e della storia di eccezionale rilievo e attualità, di cui sono documento e testimonianza vivente.

Un'azione e uno strumento aventi le caratteristiche indicate nel disegno di legge che segue corrispondono al dover civile di inverare, per questa parte di storia e di territorio, il principio fondamentale consacrato nell'articolo 9 della Costituzione per cui la Repubblica, unitariamente tutela il paesaggio e il patrimonio storico, culturale, artistico della nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita la Fondazione Matilde di Canossa, di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato, di prioritario interesse nazionale, soggetta alle disposizione del codice civile, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) conservare, tutelare e valorizzare, in modo coordinato e unitario i beni di valore storico architettonico e paesistico qualificabili come matildici, anche attraverso l'acquisizione nel proprio patrimonio ovvero attraverso la gestione onerosa o gratuita, diretta o indiretta dei beni medesimi;

b) promuovere e curare la costituzione di una banca dati, lo svolgimento di ricerche storiche, l'edizione di pubblicazioni scritte e videoprodotte e ogni altra opportuna iniziativa finalizzata alla conoscenza della storia, dell'identità e delle tradizioni delle terre matildiche.

Art. 3.

(Soci)

1. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Emilia Romagna, la provincia di Reggio Emilia, la Matilde di Canossa S.p.a costituita sulla base dell'apposita

legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44, i comuni di Canossa, Quattro Castella e San Polo. I comuni indicati come matildici dalla legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44, e la Curia vescovile di Reggio Emilia possono partecipare quali soci fondatori manifestandone la volontà al Ministero per i beni e le attività culturali con propria deliberazione e richiesta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Con le stesse modalità e nel rispetto del termine di cui al comma 1 gli enti e la società indicati quali soci fondatori nel comma medesimo hanno facoltà di dichiarare ed attuare il recesso dalla partecipazione alla Fondazione.

3. Altri enti e soggetti pubblici e privati che condividano le finalità della Fondazione possono diventarne soci alle condizione e con le forme che saranno previste dallo statuto.

Art. 4.

(Statuto)

1. Lo statuto della Fondazione è adottato dai soci fondatori con il consenso favorevole di almeno due terzi di essi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo statuto definisce gli organi di gestione della Fondazione, disciplina il conferimento di capitale da parte dei soci fondatori, nonché, le modalità di adesione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso la maggioranza dei seggi negli organi dirigenti della Fondazione è riservata dallo statuto ai soci fondatori.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Fino all'adozione dello statuto la Fondazione è diretta da un Consiglio di ammini-

strazione composto dal Presidente designato dal Presidente della provincia di Reggio Emilia e da quattro membri così individuati:

a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente designato dalla regione Emilia Romagna;

c) un componente designato dalla Matilde di Canossa S.p.a.;

d) un componente designato di intesa tra i sindaci di Canossa, Quattro Castella e San Polo.

2. Fino all'adozione dello statuto la sede della Fondazione è fissata presso la Matilde di Canossa S.p.a.. Lo statuto indica la sede definitiva della Fondazione nell'ambito dei territori definiti come matildici dalla citata legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44.

Art. 6.

(Finanziamento)

1. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50